

**INSERTO/PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Testi da pag. III** **Dal MinInterno tre nuove regole tecniche sulla prevenzione incendi** - Il Ministero dell'Interno, con tre nuovi provvedimenti, ha approvato altrettante regole tecniche di prevenzione incendi. Con D.M. 18 luglio 2014 sono state stabilite le modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli interporti. Il D.M. 17 luglio 2014 ha stabilito le modalità di progettazione, costruzione ed esercizio, invece, per le attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>. Infine, il decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore a 1 m<sup>3</sup>. Su questo numero di *Ambiente&Sicurezza* sono pubblicati i testi integrali delle tre norme e una breve sintesi nella rubrica *Legislazione* a pag. 55. Ulteriori approfondimenti saranno pubblicati sui prossimi numeri della rivista.

**PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Testo a pag. 12** **Palchi. Al via il nuovo decreto su montaggio e smontaggio** - Con decreto 22 luglio 2014, il Ministero dell'Interno ha fornito le modalità operative che devono essere applicate in fase di montaggio e di smontaggio delle opere temporanee, compreso l'allestimento e il disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento. In particolare, il D.M. 22 luglio 2014 ha esteso a questo particolare settore le disposizioni di prevenzione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008. In questo numero di *Ambiente&Sicurezza* è pubblicato il testo integrale del D.M. 22 luglio 2014, ulteriori approfondimenti saranno pubblicati sui prossimi numeri della rivista.

**Articolo a pag. 22** **Nuova norma CEI 11-27 e TU sicurezza: quale impatto sui lavori elettrici e non?** - Estensione dei criteri di tutela e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 a tutti i soggetti coinvolti nei lavori in cui sia presente il rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, sia su componenti elettrici sia di altra tipologia, come, ad es., edile, meccanico; maggiore fruibilità da parte degli utenti. Questi i due principali criteri che hanno guidato la riforma della norma CEI 11-27 «*Lavori su impianti elettrici*», giunta ormai alla IV edizione, le cui novità più rilevanti riguardano le nuove definizioni di lavoro elettrico - con particolare riferimento alle figure professionali responsabili degli impianti elettrici e non - e le nuove distanze regolamentate che in parte modificano sostanzialmente le modalità di esecuzione dei lavori elettrici e non elettrici e le conseguenti misure di protezione.

**Articolo a pag. 28** **Ascensori e spazi confinati: come li considera la norma?** - Il D.P.R. n. 177/2011 generalmente non è applicato al vano e alla fossa di un ascensore, di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice. Solo nel caso in cui sia accertato che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici sono installati in ambienti particolari e/o in presenza di attività con rischi specifici, fossa e vano possono essere qualificati come spazi confinati o sospetti di inquinamento. In questi casi deve essere rispettato il D.P.R. n. 177/2011 e il committente e l'azienda di manutenzione devono coordinarsi affinché nel vano o nella fossa gli addetti operino in sicurezza.

**Sintesi a pag. 55** **Lavori sotto tensione** - Il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso nota l'avvenuta pubblicazione del decreto dirigenziale 21 luglio 2014 recante il quarto elenco ex punto 3.4, Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, dei «*soggetti formatori*» e delle «*aziende autorizzate*» a effettuare lavori sotto tensione ex art. 82, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008 (in *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2014, n. 174).

**Massima e nota a pag. 59** **Taglio di alberi: misure di sicurezza e regole di comportamento esigibili** - Nei lavori di taglio di alberi di alto fusto, sono esigibili precise misure di sicurezza e regole di comportamento, proprie del settore professionale di riferimento (fattispecie di condanna di boscaiolo per la morte dello zio durante l'abbattimento con motosega di un pino silvestre). (*Cassazione penale, sez. IV, 11 aprile 2014, n. 16067*)

**IN SINTESI**

<p><b>Massima e nota a pag. 60</b></p>	<p><b>Lavoro alle macchine: costruttore e datore i soggetti obbligati</b> - In tema di lavoro alle macchine, è obbligo sia del costruttore, sia del datore di lavoro utilizzatore includere necessariamente, nella previsione dei rischi, anche quelli scaturenti da gesti che inavvertitamente ovvero istintivamente e finanche imprudentemente - ovvero anche per disattenzione o assuefazione al pericolo - il lavoratore eventualmente ponga in essere durante l'attivazione del macchinario cui è addetto. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 16247</i>)</p>
<p><b>Massima e nota a pag. 61</b></p>	<p><b>Il requisito delle prevedibilità dell'evento</b> - In tema di infortuni sul lavoro e di responsabilità colposa, il parametro della prevedibilità dell'evento deve essere accertato con criteri <i>ex ante</i> (fattispecie di evento letale connesso allo svolgimento di una manovra errata e imprevedibile del conducente di una piattaforma aerea a noleggio, introdotta nel cantiere senza la debita informazione del coordinatore della sicurezza, il quale aveva posizionato la macchina in violazione delle direttive contenute nel manuale d'istruzione, su tavolette non idonee e con una limitata apertura e un inadeguato posizionamento degli stabilizzatori, il che aveva determinato la perdita di stabilità del ragno e il conseguente ribaltamento). (<i>Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18515</i>)</p>

## GRANDI RISCHI

<p><b>Articolo a pag. 31</b></p>	<p><b>Attività "demolizione veicoli": al via la nuova regola tecnica per la sicurezza antincendio</b> - Con il D.M. 1° luglio 2014, il Ministero dell'Interno ha definito nuove regole antincendio per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili. Sono state introdotte importanti disposizioni studiate per innalzare il livello di sicurezza antincendio nei centri di raccolta dei veicoli a motore fuori uso di superficie superiore a 3.000 m<sup>2</sup>. Questa norma ha rappresentato un valido supporto tecnico e giuridico che, oltre ad assicurare alti livelli di sicurezza, ha permesso l'allineamento delle regole nazionali con quelle predisposte a livello europeo.</p>
<p><b>Articolo a pag. 38</b></p>	<p><b>Sulla "benzina verde" analizzate le peculiarità per valutarne la pericolosità</b> - Molte campagne di informazione forniscono indicazioni non corrette sul miglioramento della qualità di vita e quasi mai le notizie sono soggette al pesante vaglio di una critica scientifica attenta ai risvolti su 360 gradi che la novità ha portato in dote. È emblematico il caso della "benzina verde". Infatti, era stata presentata come la salvezza dall'inquinamento da piombo ma, a parte questo aspetto, vero ma non unico nel contesto generale delle caratteristiche complessive a confronto con la "vecchia super", nulla è stato mai sufficientemente evidenziato nonostante alcune caratteristiche fisiche del nuovo prodotto siano interamente interconnesse con la sicurezza stessa delle autovetture, delle autorimesse e degli utenti.</p>
<p><b>Sintesi a pag. 55</b></p>	<p><b>Regola tecnica di prevenzione incendi per le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili</b> - Il decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 ha fornito la nuova disciplina per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori a 1 m<sup>3</sup>, ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo dichiarato di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni. Il testo integrale della norma è pubblicata nell'<i>Inserto</i> di questo numero a pag. XII. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&amp;Sicurezza</i> (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 5 agosto 2014, n. 180).</p>
<p><b>Sintesi a pag. 56</b></p>	<p><b>Regola tecnica di prevenzione incendi per le aerostazioni</b> - Il decreto del Ministero dell'Interno 17 luglio 2014 ha fornito la nuova regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazione con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>. Il testo integrale della norma è pubblicata nell'<i>Inserto</i> di questo numero a pag. XII. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&amp;Sicurezza</i> (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 28 luglio 2014, n. 173).</p>
<p><b>Sintesi a pag. 57</b></p>	<p><b>Regola tecnica di prevenzione incendi per gli interporti</b> - Il decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 ha fornito la nuova regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>, e alle relative attività affidatarie. Il testo integrale della norma è pubblicata nell'<i>Inserto</i> di questo numero a pag. XXI. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&amp;Sicurezza</i> (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 28 luglio 2014, n. 173).</p>

## RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 43

**Deposito temporaneo dei rifiuti: un'azienda può scegliere tra "temporale" e "volumetrico"?** - Da un'analisi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e alla luce delle successive evoluzioni normative sul deposito temporaneo di rifiuti, sembra indubbia la possibilità di adottare determinati accorgimenti che permettono ai produttori di rifiuti di ottenere una maggiore economicità nella gestione dei rifiuti nel rispetto della legge. In particolare, dopo una valutazione dei contesti legislativo e giuridico, un produttore di più rifiuti identificati con codici CER diversi può decidere quali di essi intenda gestire con il regime volumetrico e quali con il temporale. Resta comunque necessaria la formalizzazione da parte dell'azienda del regime scelto e la preferenza del produttore dovrà essere dichiarata chiaramente per il periodo massimo di un anno e, nell'arco dei 12 mesi, non dovrà essere, per nessun motivo, modificata, pena la mancata garanzia di una corretta e trasparente gestione dei rifiuti.

Articolo a pag. 46

**Prelievi di campioni per fini difensivi in aree assoggettate a sequestro: linea dura sulla violazione di sigilli** - L'articolo 349 del codice penale, costruito come reato istantaneo, punisce tanto le attività dirette ad alterare le modalità con le quali lo Stato manifesta la propria volontà di provvedere alla custodia di determinati beni, quanto la manipolazione delle cose sottoposte a custodia. Su questa base e richiamando l'indirizzo della giurisprudenza maggioritaria, la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23484/2014, ha ribadito che il prelievo di campioni effettuato per finalità difensive su un'area sottoposta a sequestro configura il reato di violazione di sigilli, anche se effettuato in buona fede, e in quanto tale è soggetto all'art. 349, codice penale.

Massima e nota a pag. 63

**D.M. 11 gennaio 2013: bocciato il ragionamento ministeriale sui SIN** - I commi 2 e 2-bis dell'art. 252, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 134/2012, individuano principi e criteri per individuare i siti di interesse nazionale (SIN); questi principi e criteri non devono essere posseduti cumulativamente da ogni SIN, ma servono alla PA unicamente per valutare la sussistenza dell'elemento della gravità dell'inquinamento dell'area, come richiesto dal comma 1 dell'art. 252 (*TAR Lazio, sezione II-bis, 16 luglio 2014, n. 7586*)

## AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 48

**Acque sotterranee: profili valutativi riformulati dalla Commissione europea** - La recente direttiva 2014/80/UE, la cui emanazione si è resa necessaria alla luce della lacunosità di certe informazioni fornite dagli Stati membri che rendevano incomprensibili i primi piani di gestione dei bacini idrografici, ha apportato alcune modifiche all'Allegato II alla direttiva 2006/118/Ce, tra cui l'individuazione di nuovi criteri per determinare i livelli di fondo delle sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee, l'inclusione dei nitrati nell'elenco degli inquinanti per i quali va presa in considerazione la fissazione di valori soglia e la riformulazione della metodologia in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee.

Articolo a pag. 50

**Trasformatori di potenza e sistemi statici di continuità indispensabili per la qualità del servizio energetico** - Prima dell'impiego da parte dell'utilizzatore finale, l'energia elettrica necessita di un processo di trasformazione di potenza che richiede, a sua volta, l'impiego di trasformatori di potenza e sistemi statici di continuità. Questi elementi, pertanto, risultano, elementi di grande utilità e necessaria funzione, la cui adeguatezza alle grandi richieste, agli *elevati* standard qualitativi dei prodotti industriali e alla complessità dei processi di produzione sono garantite anche dalle norme tecniche del CEI di settore.

Sintesi a pag. 58

**Piano di efficienza energetica** - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 luglio 2014 ha approvato il "Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2014", disponendone la trasmissione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 11/2008 (*in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014, n. 176*).

Sintesi a pag. 58	<b>Lampade ad alta intensità</b> - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 luglio 2014 ha modificato l'Allegato al D.M. 23 dicembre 2013 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 7 agosto 2014, n. 182).
Massima e nota a pag. 64	<b>Ambiente: natura speciale della conferenza di servizi</b> - La disciplina della conferenza di servizi di cui all'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, è speciale rispetto a quella generale degli artt. 14 e segg., legge n. 241/1990, sulla quale prevale; da ciò deriva che, nonostante la modifica apportata all'art. 14-ter, legge n. 241/1990 dal D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010), nel procedimento ex art. 208, inderogabilmente, la conferenza di servizi deve adottare una propria decisione finale e l'amministrazione competente deve recepirla in un proprio distinto atto. Tutte le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento vanno a pena di illegittimità espresse in seno alla conferenza di servizi e non con atti a essa esterni e successivi alla chiusura dei lavori. In caso contrario, infatti, oltre che aversi una deliberazione finale che tale non è, sarebbe la stessa <i>ratio</i> della conferenza di servizi a essere frustrata: si tratta, infatti, di un modulo procedimentale configurato dal legislatore per realizzare un esame contestuale di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento. Il proprietario del fondo confinante con un impianto industriale è pacificamente legittimato a impugnare gli atti amministrativi in base ai quali l'impianto stesso può operare ( <i>TAR Lombardia - Brescia, sez. I, 27 giugno 2014, n. 737</i> )
Massima e nota a pag. 66	<b>Obblighi di ripristino per società responsabile e fallita</b> - Il Fallimento (nell'accezione di "curatela fallimentare") non è legittimamente qualificabile come successore dell'impresa sottoposta a procedura fallimentare; allo stesso modo, non può nemmeno essere qualificato come soggetto subentrante ex art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006; in caso contrario, si determinerebbe un ingiustificato e illegittimo sovvertimento del principio "chi inquina paga", posto che i costi di ripristino dell'area sarebbero scaricati sui creditori, che non presentano alcun collegamento con l'abbandono di rifiuti e con l'inquinamento ( <i>Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274</i> )